*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 109° — Numero 260**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Sabato, 12 ottobre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **1051.**

**Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Paolo Soprani », di Castelfidardo.**

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Paolo Soprani », di Castelfidardo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 187. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1052.**

**Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « D. Savio », di Potenza.**

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « D. Savio » di Potenza - Rione Risorgimento, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 186. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. 1053.

**Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Matteo Ricci » di Milano.**

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Matteo Ricci » di Milano, via Lovere n. 4, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 185. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968, n. 1054.

**Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli », di Aprilia.**

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Pascoli » di Aprilia (Latina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 184. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBBLICA 14 agosto 1968.

**Nomina di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 9 agosto 1968, l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Salvatore Cannavò è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con lo stipendio di lire 4.458.000 annue lorde.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre* 1968
*Registro n.* 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 246

(9502)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1968.

**Variazione della denominazione dell'Ispettorato del lavoro di Pordenone.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, con la quale viene istituita la provincia di Pordenone con capoluogo Pordenone;

Visto il proprio decreto ministeriale 3 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1964, registro n. 11, foglio n. 222;

Decreta:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 1° marzo 1968, n. 171, « l'Ispettorato circondariale del lavoro » di Pordenone assume la denominazione di « Ispettorato provinciale del lavoro ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1968

*Il Ministro*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto* 1968
*Registro n.* 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n* 355

(9346)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1968.

**Competenza per materia degli uffici consolari di 2ª categoria in Tunisia.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

La competenza per materia dei seguenti uffici consolari di 2ª categoria esistenti in Tunisia è stata stabilita come segue:

1) vice consolato in Susa: tutti i poteri affidati alla autorità consolare e che non siano esclusi per i funzionari onorari da norma di legge o di regolamento;

2) vice consolato in Sfax e agenzia consolare in Biserta: oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini:

*a*) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

*b*) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

*c*) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

*d*) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*e*) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

*f*) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

*g*) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo avere interpellato, caso per caso, il consolato generale in Tunisi;

*h*) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

*i*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza dei predetti uffici consolari sono esercitate dal consolato generale di Tunisi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1968

*p. Il Ministro*: LUPIS

*Registrato alla Corte di conti, addì 9 agosto 1968*
*Registro n. 273, foglio n. 266*

(9459)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

**Autorizzazione al comune di Rovigo a contrarre un mutuo per la ricostruzione dell'ala est del palazzo di giustizia.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 27 luglio 1967, del comune di Rovigo;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Rovigo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 85.000.000 per la ricostruzione dell'ala est del palazzo di giustizia di Rovigo;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di ricostruire l'ala est del palazzo di giustizia di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la ricostruzione dell'ala est del palazzo di giustizia di Rovigo secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico municipale, il comune di Rovigo è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, un mutuo di L. 85.000.000 (ottantacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Rovigo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dello art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 8.085.000 annue (pari in cifra tonda al 70 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 85.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Rovigo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1968

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1968*
*Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 244*

(9465)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

**Competenza per materia degli uffici consolari di 2ª categoria in Honduras.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

I titolari dei consolati di 2ª categoria in La Ceiba e San Pedro Sula (Honduras) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Tegucigalpa;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti consoli onorari sono esercitate dall'ambasciata in Tegucigalpa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *agosto* 1968
*Registro n.* 273, *foglio n.* 375

**(9460)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

**Competenza per materia degli uffici consolari di 2ª categoria in Guatemala.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento della amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

I titolari delle agenzie consolari di 2ª categoria in Quezaltenango e Puerto Barrios (Guatemala) oltre allo adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti agenti consolari onorari sono esercitate dall'ambasciata in Guatemala.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *agosto* 1968
*Registro n.* 273, *foglio n.* 373

**(9461)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1968.

**Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per un importo, in valore nominale, di lire 40.500.000.000, in applicazione del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, recante norme per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto-legge n. 80, con il quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere, anche frazionatamente, in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, certificati speciali di credito fino ad un ricavo netto di lire 100.000 milioni a copertura degli oneri specificati nel successivo art. 11, certificati ammortizzabili in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttanti interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

Visto il medesimo art. 9 del già citato decreto-legge n. 80, con il quale è stato stabilito che con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi;

Visto il proprio decreto n. 251822/66-D in data 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1968, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 162, con cui, in esecuzione dell'art. 9 del predetto decreto-legge n. 80, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di lire 40.500.000.000, all'interesse annuo del 5,50 % pagabile a semestralità posticipate, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 annualità, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1970 e l'ultima il 1° luglio 1979, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale del 2 febbraio 1968, con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5028, dell'entrata del bilancio statale per l'anno 1968, l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a lire 39.741.187.500;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conse-

guenti all'emissione dei certificati di credito in questione e con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 251822/66-D del 2 febbraio 1968, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1969, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della cassa della banca stessa. Per le semestralità anteriori tali somme saranno pagate alle scadenze di cui al suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5,50 % rimborsabili entro il 1° luglio 1979 - Decreto-legge 17 marzo 1967, n. 267 - Seconda emissione », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e per capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche il rimborso dei certificati nominativi non gravati da ipoteche o da vincoli sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso in quanto applicabili ai certificati di credito, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito verrà corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 81 milioni, pari allo 0,20 % sul valore nominale di lire 40.500.000.000 dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 40.500.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1968*
*Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 85*

**(9421)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.

**Sostituzione di due membri del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista a legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto ente;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1966, concernente, tra l'altro, la nomina, per un triennio, del consiglio direttivo dell'ente;

Vista la lettera n. 823 del 4 marzo 1967, con la quale il Ministero delle finanze ha designato il dott. Nicola Antonacci, quale membro del consiglio direttivo dell'ente anzidetto in sostituzione del dott. Vincenzo Battarino destinato ad altra sede;

Vista la lettera n. 7118 del 2 maggio 1968, con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Mario Ermini, quale membro del suddetto consiglio direttivo in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Ruggero Malegori perchè deceduto;

Decreta:

Il dott. Nicola Antonacci è nominato membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in rappresentanza del Ministero delle finanze ed in sostituzione del dott. Vincenzo Battarino.

Il dott. Mario Ermini è nominato membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Ruggero Malegori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1968

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

**(9306)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1968.

**Sostituzione di due componenti del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo «Fiera di Roma».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma » e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1967, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Vista la deliberazione 653/1804 in data 26 luglio 1968, con la quale il commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma ha designato quali rappresentanti della camera stessa in seno al predetto consiglio il dott. Vincenzo Boschi ed il rag. Guglielmo Martone, in sostituzione rispettivamente del dott. Renato Giovannini e del comm. Tullio Albanesi deceduti;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Boschi ed il rag. Guglielmo Martone sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma », in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in sostituzione rispettivamente del dott. Renato Giovannini e del comm. Tullio Albanesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

**(9467)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1968.

**Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per la Sardegna per l'edilizia popolare ed economica.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 463 in data 30 aprile 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 16958 in data 25 luglio 1968, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari ha comunicato che la C.I.S.L. ha designato quale membro della predetta commissione regionale in rappresentanza della stessa C.I.S.L. il signor Luciano Contini in sostituzione del dott. Antonio Porcu;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Luciano Contini, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalla C.I.S.L., è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna, in sostituzione del dott. Antonio Porcu.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1968

*Il Ministro*: NATALI

(9343)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.

**Aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari del « Goethe Institut » di Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal « Goethe Institut » - Istituto culturale tedesco di Napoli, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività del « Goethe Institut » di Napoli presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie delle professioni e arti in quanto diretta a finalità di istruzione e culturali;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del « Goethe Institut » - Istituto di cultura tedesco di Napoli, la tabella allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie delle professioni ed arti;

Decreta:

*Articolo unico*

Con decorrenza dalla data 1° gennaio 1968 e agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del Goethe Institut - Istituto culturale tedesco di Napoli, la tabella *A*), annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie delle professioni ed arti.

Roma, addì 18 settembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9345)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1968.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno (Como), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno (Como), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

(9737)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1968.

**Regolamentazione della pesca nelle acque del fiume Arno.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1956 e 18 febbraio 1958, concernenti le direttive di carattere generale per l'applicazione del citato decreto presidenziale;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1960, che disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Arno;

Viste le proposte formulate dalle commissioni provinciali consultive pesca delle provincie di Pisa, Firenze e Arezzo, riunitesi a Firenze in sede congiunta il 21 febbraio 1968 relative alle modifiche da apportare alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca nel fiume sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte e di provvedere alla regolamentazione della pesca nel fiume Arno, mediante l'emissione di un nuovo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nel fiume Arno, dalla foce in mare fino alle sorgenti.

Art. 2.

Agli effetti della pesca le acque del fiume Arno vengono classificate in principali e secondarie.

Art. 3.

Sono classificate principali: dalla foce in mare fino al ponte sull'Arno ubicato in località « Caprona » (comune di Vicopisano).

Art. 4.

Sono classificate secondarie: dal ponte sull'Arno ubicato in località « Caprona » (comune di Vicopisano) alle sorgenti.

Art. 5.

*Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque principali*:

1) Bilancia grande, lato massimo della rete metri sei. Lato minimo della rete metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

2) Bilancia media, lato massimo della rete metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. Dal 1° febbraio al 30 giugno è consentito l'uso della bilancia media recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri uno e cinquanta con maglie di lato non inferiore a millimetri sei, per la cattura del crognolo o latterino;

3) Bilancia, lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

4) Retino (rete di forma conica munita di cerchio alla bocca). L'uso di detta rete è consentito esclusivamente per la pesca dei gamberi;

5) Bertovello (senza ali). Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

6) Nassa di rete, il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

7) Nassa di vimini;

8) Spaderna;

9) Tirlindana, con non più di tre ami;

10) Mazzacchera;

11) Canna, con uno o più ami, con o senza mulinello.

Art. 6.

*Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque secondarie*:

1) Bilancia, lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

2) Tirlindana, con non più di tre ami;

3) Mazzacchera;

4) Canna, con uno o più ami, con o senza mulinello;

5) Nel tratto compreso fra il ponte sull'Arno in località « Caprona » (comune di Vicopisano) ed il confine tra le provincie di Pisa e Firenze, è consentito altresì l'uso della:

*a*) Bilancia grande, lato massimo della rete metri sei. Lato minimo della rete metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

*b*) Bilancia media, lato massimo della rete metri tre. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci. Dal 1° febbraio al 30 giugno è consentito l'uso della bilancia media recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri uno e cinquanta, con maglie di lato non inferiore a millimetri sei, per la cattura del crognolo o latterino.

Art. 7.

*Norme varie*

*A*) La misura delle maglie si prende a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

*B*) E' sempre vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

*C*) E' sempre vietata la pesca con le mani. E' altresì sempre vietata la pesca mediante ancoretta a lancio e strappo con canna rigida (priva di esca).

*D*) Ogni pescatore non può usare, contemporaneamente, più di tre canne, non superando, altresì, lo spazio di venti metri.

*E*) Nelle acque secondarie la pesca è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre la pesca delle anguille con la canna e la mazzacchera è consentita fino alle ore una.

*F*) Coloro che esercitano la pesca con la bilancia, con la spaderna, con la tirlindana, con la mazzacchera, e con la canna, possono usare il guadino o presacchio, esclusivamente quale rete ausiliaria e, cioè, per il recupero del pesce già catturato.

*G*) Il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Dalla stessa data restano revocate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 ottobre 1963, citato nelle premesse.

Roma, addì 1° ottobre 1968

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

(9496)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1968.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano, e sua messa in liquidazione coatta.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno), a mente dell'art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

(9752)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 ottobre 1968.

**Proroga della gestione straordinaria del comune di Meldola.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di Meldola ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di ragioneria di 2ª classe rag. Marco Ciliberto.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

La cessazione dell'attuale gestione, infatti, si rivelerebbe pregiudizievole per gli interessi dell'ente in quanto il commissario si sta dedicando attualmente alla definizione di diverse pratiche concernenti indifferibili provvedimenti, quali il riordinamento dei servizi comunali e l'esecuzione di opere pubbliche.

Poichè, inoltre, il consiglio comunale di Meldola è stato sciolto per la seconda volta in due anni, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria in atto fino al termine di un anno a decorrere dalla data del citato decreto presidenziale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 5 ottobre 1968

p. *Il prefetto*: SCHIRINZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Meldola e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari, il direttore di ragioneria di 2ª classe dell'amministrazione civile dell'interno rag. Marco Ciliberto;

Considerato che a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione straordinaria dell'ente anzidetto può essere prorogata, dopo il primo periodo di tre mesi, fino alla durata di un anno, essendo stato il consiglio comunale sciolto nell'arco di due anni;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli: 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Meldola, affidata al direttore di ragioneria di 2ª classe dell'amministrazione civile dell'interno, rag. Marco Ciliberto con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino al periodo di un anno a decorrere dal 10 luglio 1968, data del citato decreto presidenziale.

Il commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Forlì, addì 5 ottobre 1968

p. *Il prefetto*: SCHIRINZI

(9701)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 ottobre 1968.

**Proroga della gestione straordinaria del comune di Predappio.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di Predappio ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di ragioneria di 2ª classe rag. Fernando Spada.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario sta provvedendo alla definizione di vari provvedimenti amministrativi che si presentano indifferibili e che riguardano, tra l'altro, l'esecuzione di opere pubbliche, la definizione di alcune pratiche di particolare importanza ed il riordino dei servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'ente.

Poichè, inoltre, il consiglio comunale di Predappio è stato sciolto per la seconda volta in due anni, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria in atto fino al termine di un anno a decorrere dalla data del citato decreto presidenziale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 5 ottobre 1968

p. *Il prefetto*: SCHIRINZI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Predappio e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari, il direttore di ragioneria di 2ª classe dell'amministrazione civile dell'interno rag. Fernando Spada;

Considerato che a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione straordinaria dell'ente anzidetto può essere prorogata, dopo il primo periodo di tre mesi, fino alla durata di un anno, essendo stato il consiglio comunale sciolto nell'arco di due anni;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli: 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Predappio, affidata al direttore di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno rag. Fernando Spada con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino al periodo di un anno a decorrere dal 10 luglio 1968, data del citato decreto presidenziale.

Il commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Forlì, addì 5 ottobre 1968

p. *Il prefetto*: SCHIRINZI

(9700)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

**Elenco n. 99 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4144/R in data 10 luglio 1968**

| N. d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data di dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Sciroppo Castaldini*, flac. sciroppo da g. 150, flac. sciroppo da g. 250, flac. sciroppo da g. 500 | Lab. Chim. Castaldini, via Portanova, 2, Bologna | 15- 1-1954 | 8534 | 30- 3-1968 |
| 2 | *O-Nox* 16 confetti da g. 0,40 . . . . . . . . . | A. Gazzoni & C., via Elio Barontini, 16, Bologna | 13- 5-1952 | 6072 | 20- 2-1968 |
| 3 | *Vaccineurina Berna* 6 fiale × 1 cc. uso endovenoso, 6 fiale × 1 cc. uso intram. (tipo *A*), 6 fiale × 1 cc. uso intram. (tipo *B*) | Ist. Sieroterapico e Vaccinogeno di Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Ist. Sieroterapico Berna, via Bellinzona, 33, Como | 23- 3-1955 | 9855 | 30- 9-1968 |
| 4 | *Tisana purgativa* marca *Laxo*, astuccio da g. 50, bustina da g. 10 | Bonomelli Farmaceutici, Dolzago (Como) | 5- 3-1948 | 1193 | 5- 6-1968 |
| 5 | *Penicillina cristallizzato B.P.* (sale sodico), iniett., flac. da 200.000 U. | Imperial Chemical Farmaceutical di Manchester (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Vister (Vismara Terapeutici), Casatenovo Br. (Como) | 26- 4-1951 | 3252 | 17-12-1953 |
| 6 | *Penicillina G cristallizzata Avlon* (sale potassico), iniett. 1 flac. da 1.000.000 U., 1 flac. da 500.000 U., 1 flac. da 200.000 U. | Id. | 17- 8-1951 | 3253/A | 17-12-1953 |
| 7 | *Andregal*, 10 fiale × 2 cc. . . . . . . . . . . . | A. Ceccarelli & C., via Caponsacchi, 33, Firenze | 15- 1-1949 | 1686 | 25- 5-1968 |
| 8 | *Chemiatrol*, 6 fiale × 3 cc. da g. 0,60 . . . . . . . | Farmaceutici Gazzini (già registrata a nome della ditta Chemical), viuzzo Biliotti, 4, 5, 6, Firenze | 27- 7-1961 | 18838 | 22- 7-1967 |
| 9 | *Tarbi*, 6 fiale × 3 cc. . . . . . . . . . . . . . | Lab. Biochimico Fiorentino (già registrata a nome della ditta Ciampi, via XXVII Aprile, 45, Firenze | 8-10-1947 | 905 | 11-12-1967 |
| 10 | *Bioepatina vitaminica*, 5 fiale × 2 cc. tipo normale, 5 fiale × 1 cc. uso pediatrico | Ist. Bioterapico Genovese, piazza R. Rossetti, 3-*b*, Genova | 27- 7-1950 | 3150/A | 27- 2-1965 |
| 11 | *Adrenocal*, flac. × 175 cc. di elisir . . . . . . . | Dott. Ferruccio Inservini, via Montevideo, 15/14, Genova | 1- 3-1951 | 4588 | 12-12-1967 |
| 12 | *Vitapyrin-1*, 5 e 10 fiale × 10 cc. . . . . . . . . . | Zilliken & C., corso Carbonara n. 10/*A*/2, Genova | 21- 9-1948 | 1536 | 25- 3-1968 |
| 13 | *Libilake B12* (orale), 24 capsule . . . . . . . . | Ferber-Ref S.p.A., via Imperia, n. 35, Milano | 9-11-1957 | 626/B | 18- 9-1967 |
| 14 | *Angorzimina* 3 supposte . . . . . . . . . . . | Ist. Ganassini S.p.A., via Gaggia, n. 16, Milano | 31- 1-1961 provv. | 17042/A | 10- 1-1968 |
| 15 | *B2 - Vitamina Ganassini*, 6 e 10 fiale × 2 cc., 20 e 40 confetti da g. 0,025 | Id. | 14- 4-1954 | 8836 | 10- 1-1968 |
| 16 | *Curalgesina*, 1 fiala × 2,5 cc., 2 fiale × 2,5 cc. . . . | Id. | 4- 3-1952 lett. 8- 1-1953 | 6078 | 10- 1-1968 |
| 17 | *Tetraclorbicina*, 5 supposte da g. 2 . . . . . . . | Id. | 3- 4-1957 | 12427/A | 10- 1-1968 |
| 18 | *Tonocardina*, 10 fiale × 2 cc. . . . . . . . . . | Id. | 8- 9-1955 | 10039/A | 10- 1-1968 |
| 19 | *Tiochin*, flac. contagocce × g. 20 . . . . . . . . | G. Crippa & C. S.p.A., corso Italia, 22, Milano | 19-10-1959 | 412 | 24- 4-1968 |
| 20 | *Tiochin*, tubo da g. 20 di pomata . . . . . . . | Id. | 19-10-1959 | 412/A | 24- 4-1968 |
| 21 | *Tiochin*, 60 compresse da g. 0,05 . . . . . . . . | Id. | 19-10-1959 | 412/B | 24- 4-1968 |
| 22 | *Tiochin*, 20 compresse da 0,50 . . . . . . . . . | Id. | 19-10-1959 | 412/C | 24- 4-1968 |

| N. d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI<br>Serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | *Vaccino contro il cimurro Behringwerke* (uso veterinario), flaconcino da 1 dose | Behringwerke A.G. di Marburg-Lahn, rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Emelfa S.p.A., via M. U. Traiano, 18, Milano | 24- 3-1958<br>28- 8-1959 | 13610 | 6- 3-1968 |
| 24 | *Vaccino contro il cimurro delle volpi e dei visoni* (uso veter.) flacone. da 5 e 40 dosi | Id. | 23- 3-1961 | 18549 | 6- 3-1968 |
| 25 | *Vaccino contro il cimurro e l'epatite contagiosa del cane*, flaconc. da 1 dose con annessa fiala da 2,5 cc. di solvente | Id. | 29- 3-1961 | 18548 | 6- 3-1968 |
| 26 | *Akos*, 30 pastiglie . . . . . . . . . . . . . . | La Far, via Noto, 7, Milano | 29- 8-1959 | 3448 | 21- 5-1968 |
| 27 | *Akos*, flac. da g. 250 di sciroppo . . . . . . . | Id. | 29- 8-1959 | 3448/A | 21- 5-1968 |
| 28 | *Tinagar*, flac. da g. 150 di emulsione . . . . . | Id. | 13-11-1958 | 760 | 21- 5-1968 |
| 29 | *Tinagar* 20 e 30 confetti . . | Id. | 13-11-1958 | 760/A | 21- 5-1968 |
| 30 | *Boldolaxine*, vasetto da g. 150 di marmellata . . . | La Farmochimica Italiana (già registrata a nome della ditta Biosedra), via N. D'Apulia, 8, Milano | 14- 1-1959 | 14704 | 14-12-1965 |
| 31 | *Tussiflex*, 10 confetti . . . . . . . . . . . . . | Laboratorio Biofarmacoterapico (già registrata a nome della ditta Metabiod), Casarile (Milano) | 11- 6-1960 | 15424/A | 16- 2-1968 |
| 32 | *Viscorn*, 3 fiale × 2 cc. . . . . . . . . . . . . | Id. | 6-10-1960 | 17183/B | 18-12-1967 |
| 33 | *Noctivane*, 10 compresse . . . . . . . . . . . | Lab. Italiani Vaillat S. A., via G. Revere, 15, Milano | 14-10-1947 | 939 | 6- 5-1968 |
| 34 | *Obenal*, flac. da g. 30 . . . . . . . . . . . . . . | Id. | 8-10-1947 | 904 | 6- 5-1968 |
| 35 | *Tiotiron*, 40 compresse da g. 0,025, 20 compresse da g. 0,20 tipo forte | Lepetit S.p.A., via R. Lepetit, 8, Milano | 23- 9-1948 | 1104 | 18- 4 1968 |
| 36 | *Beri-Vit*, 4 e 10 fiale × 1 cc. da mg. 30 . . . . . . | Norton Farmaceutici, via Manzotti, 16, Milano | 7- 2-1959<br>2-11-1959 | 1170 | 19- 4-1968 |
| 37 | *Beri-Vit*, 5 e 10 fiale × 1 cc. da mg. 50 . . . . | Id. | 2-11-1959<br>27- 7-1961 | 1170/1 | 19- 4-1968 |
| 38 | *Epaflavon* (elisir) flac. da g. 150 . . . . . . | Ist. Biochimico Pirri, via De Cristoforis, 12, Milano | 14- 6-1950<br>12-10-1964 | 642 | 30- 6-1968 |
| 39 | *Tetravitol*, flac. sciroppo da g. 1000 . . . . . . | Depharma di Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Prodotti Nicholas S.p.A., via Trentacoste, 5, Milano | 6- 5-1955<br>24- 6-1966 | 9982 | 24- 5-1968 |
| 40 | *Follidione*, 30 confetti (tipo *A*) . . . . . . . . | Recordati, via Civitali, 1, Milano | 23- 1-1948 | 1067 | 30-12-1967 |
| 41 | *Follidione*, 3 fiale × 1 cc. . . . . . . . . . . . | Id. | 6- 2-1950 | 1067/A | 30-12-1967 |
| 42 | *Verilen* (ora *Verispasmina*), 6 fiale × 2 cc. da mg. 50 | Id. | 20- 8-1959 | 15521 | 7- 3-1968 |
| 43 | *Verilen* (ora *Verispasmina*), 20 e 50 confetti da mg. 30 | Id. | 20- 8-1959 | 15521/A | 7- 3-1968 |
| 44 | *Reumavit*, 5 fiale × 10 cc. uso endovena, 5 fiale × 10 cc. tipo acuto, 50 cheratoidi | Lab. Italiani Robin, via G. Gavone, 66, Milano | 11- 5-1949 | 1943 | 15- 3-1968 |
| 45 | *Reumavit*, 5 fiale × 5 cc. uso intromusc. . . . . | Id. | 5- 4-1950 | 1943/A | 15- 3-1968 |
| 46 | *Nucleoarsan con valeriana*, flac. da g. 200 di sciroppo | Lab. Biofarmac. A. Saita, piazza Dergano, 9, Milano | 20- 8-1959 | 2893/A | 30- 5-1968 |
| 47 | *Tonammina B1*, flac. gocce × 25 cc. . . . . . | Id. | 14- 4-1959 | 3152 | 30- 5-1968 |
| 48 | *Testocorton*, 20 compresse . . . . . . . . . . . | S.A.L.C.I., via Telesio, 19, Milano | 3- 2-1953 | 4974 | 2- 2-1967 |
| 49 | *Simatus*, flac. gocce × 10 cc. . . . . . . . . . | Simafar, via Moscova, 54, Milano | 18- 5-1961 | 18887 | 28- 2-1968 |
| 50 | *Tyrotricina*, tubetto da g. 20 di pomata . . . . . | SITI - Soc. Ind. Terapeutica Italiana (già registrata a nome della ditta Istifar Albanese, via Eritrea, 46/8, Milano | 22-12-1951 | 3232/A | 18- 1-1968 |
| 51 | *Tyrotricina*, 1 fiale × 2 cc., 1 fiala per 5 cc., 1 fiala × 10 cc., 1 fiala × 20 cc. | Centro Nazionale della Penicillina di Parigi, rappresentata in Italia dalla ditta S.I.T.I. (già Istifar Albanese), via Eritrea n. 48/8 Milano | 15- 4-1950 | 3232 | 18- 1-1968 |

| N. d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data di dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | *Ladicol*, 6 supposte . . . . . . . . . . . . | Union Chimique Belge di Bruxelles, rappresentata in Italia dalla ditta Unione Chimica Italo Belga, via Osoppo, 8, Milano | 19- 6-1961 | 18927/A | 21- 6-1967 |
| 53 | *Zefalgin*, 3 fiale × 1 cc. . . . . . . . . . . . | Zambon S.p.A., via L. Del Duca n. 10, Milano-Bresso | 22- 6-1950 | 3577 | 10- 6-1968 |
| 54 | *Benzacyl* (granulare), scatola da 25 bustine . . . | Dott. A. Wander S. A., via Meucci, 39, Milano | 20- 5-1957 | 12534 | 30- 4-1968 |
| 55 | *Benzacyl*, 100 compresse . . . . . . . . . . | Id. | 18- 5-1959 | 12534/A | 30- 4-1968 |
| 56 | *Eupazide calcica*, 100 compresse . . . . . . . . | Stholl, via Giardini, 465, Modena | 24- 9-1953 | 8016 | 12-12-1967 |
| 57 | *Depurativo*, flac. sciroppo da g. 180 . . . . . . | Lab. Cozzolino, via delle Brecce n. 145, Napoli | 8- 4-1959 | 13127 | 30- 4-1968 |
| 58 | *Ferrofosfarsina*, flac. da g. 240 di sciroppo . . . | Id. | 15- 5-1957 | 12564 | 30- 4-1968 |
| 59 | *Jodofosfarsina*, flac. sciroppo da g. 180 . . . . . | | 9- 8-1957 | 12856 | 30- 4-1968 |
| 60 | *Jodofosfarsina*, 20 fiale × 2 cc. . . . . . . . . | Id. | 15- 4-1958 | 12856/A | 30- 4-1968 |
| 61 | *Nucleofosfarsina*, flac. sciroppo da g. 250 . . . . | Id. | 7- 7-1959 | 15288 | 30- 4-1968 |
| 62 | *Nevrosan*, flac. sciroppo da g. 240 . . . . . . . | Id. | 26- 6-1957 | 12686 | 30- 4-1968 |
| 63 | *Diurol*, 24 compresse . . . . . . . . . . . . | Dott. Luigi Garzia (già a nome della ditta Damor), via G. Santacroce, 32, Napoli | 25- 3-1946 | 408 | 29- 7-1967 |
| 64 | *Emoplase*, flac. sciroppo da g. 150, 12 fiale × 2 cc. | Id. | 26- 3-1946 | 410 | 29- 7-1967 |
| 65 | *Respirogene*, flac. sciroppo da g. 150 per adulti, flac. sciroppo da g. 150 uso pediatrico | Id. | 26- 3-1946 | 413 | 29- 7-1967 |
| 66 | *Biozide*, 24 supposte da mg. 250. . . . . . . . | Farmaceutici Lenza (già registrata a nome della ditta Polymedic), via Padula, Casoria (Napoli) | 24- 6-1960 | 13597/A | 7-10-1966 |
| 67 | *Stomato penicillina*, 25 compresse da 5000 U. . . . | Richardson Merrell S.p.A., via D. Castellino, 111, Napoli | 26- 6-1950 | 1062/A | 1-12-1967 |
| 68 | *Apavit B12*, 5 fiale × 1 cc. da mcg. 50 tipo forte | Tullio Locatelli, via delle Palme, 5, Padova | 6- 9-1952<br>5- 4-1955 | 5204/A | 12- 3-1968 |
| 69 | *Apavit B12*, flac. gocce × 10 cc. . . . . . . . . | Id. | 4-12-1952<br>5- 4-1955 | 5204/B | 12- 3-1968 |
| 70 | *Bitaï*, 4 fiale × 1 cc. da mg. 25 tipo forte, 3 fiale × 2 cc. da mg. 50 tipo extra forte | Id. | 8- 4-1955<br>lettera | 1530 | 1- 3-1968 |
| 71 | *Cital*, 6 fiale × 2 cc. da mg. 100 . . . . . . . . | Id. | 3-12-1955 | 10609 | 28- 2-1968 |
| 72 | *Cital*, 30 compresse da mg. 25 . . . . . . . . | Id. | 3-12-1955 | 10609/A | 28- 2-1968 |
| 73 | *Tetracalcium*, 5 supposte per adulti . . . . . . . | Id. | 9- 3-1954 | 2063/A | 11- 3-1968 |
| 74 | *Progesteril*, 5 fiale × 2 cc. tipo normale . . .. . | Id. | 27- 6-1951 | 5083 | 6- 3-1968 |
| 75 | *Streptal*, flac. × g. 10 di polvere tipo semplice, tubo × g. 18 di pomata tipo semplice | Id. | 11-10-1950 | 4019 | 1- 3-1968 |
| 76 | *Lactobul*, 10 fiale × 7,5 cc. uso orale . . . . . | Ist. Bioch. Carlevaro, via Langhirano, 65, Parma | 20- 3-1962 | 3835 | 2- 3-1968 |
| 77 | *Neopoarsol*, flac. da g. 170 di sciroppo tipo semplice, flac. da g. 170 di sciroppo tipo jodato | Lab. Farmaceutico S.I.T., via Cavour, 78, Mede (Pavia) | 26- 6-1950 | 3408 | 30- 4-1968 |
| 78 | *Tioguaiarsil*, 10 fiale × 2 cc . . . . . . . . . | Id. | 23-5 -1951 | 4790 | 30- 4-1967 |
| 79 | *Trefo-Sit con sufamide*, 10 candelette vaginali . . | Id. | 30-10-1953 | 654/B | 1-12-1967 |
| 80 | *Trefo-Sit con sulfamide*, 10 supposte . . . . . | Id. | 30-10-1953 | 654/C | 1-12-1967 |
| 81 | *Trefo-Sit senza sufamide*, 10 candelette vaginali . | Id. | 3-10-1950 | 654/F | 1-12-1967 |
| 82 | *Trefo-Sit senza sulfamide*, 10 supposte . . . . . | Id. | 3-10-1950 | 654/G | 1-12-1967 |
| 83 | *Levantecillin* 500 (iniett.), 1 flac. da 500.000 U. con annessa fiala × 3 cc. di solvente | Ergopharma (già registrata a nome della ditta Biagini, via S. Antonio, 22, Pisa | 18- 3-1960<br>19-7 -1960 | 16590 | 30- 4-1968 |
| 84 | *Metossipen* (iniett.), 1 flac. da 500.000 U. con annessa fiala × 3 cc. di solvente | Id. | 6- 5-1960 | 17027 | 30- 4-1968 |
| 85 | *Metossistreptopen* (iniett.), 1 flac. a tappo perforabile con annessa fiala × 5 cc. di solvente | Id. | 22- 4-1960 | 17046 | 30- 4-1968 |
| 86 | *Cabrefedrina*, 10 fiale × 2 cc. . . . . . . . . | Id. (già registrata a nome della ditta Lab. Farm. Del Levante) | 13- 1-1960 | 11726 | 30- 4-1968 |
| 87 | *Cabrefedina*, 10 fiale × 5 cc. . . . . . . . . . | Id. | 13- 1-1960 | 11726/1 | 30- 4-1968 |

| N. d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data di dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | *Gaberfedrina*, 5 fiale × 10 cc. . . . . . . . . . | Ergopharma (già registrata a nome della ditta Biagini, via S. Antonio, 22, Pisa | 13- 1-1960 | 11726/2 | 30- 4-1968 |
| 89 | *Gaberfedrina*, 5 fiale × 10 cc. . . . . . . . . . | Id. | 13- 1-1960 | 11726/A | 30- 4-1968 |
| 90 | *Canfammonio*, 10 e 12 fiale × 1 cc. tipo semplice | Id. (già registrata a nome della ditta Lab. Neoterapico Italiano) | 5- 9-1957 | 3196 | 30- 4-1968 |
| 91 | *Canfammonio*, flac. gocce da g. 30 tipo semplice | Id. | 5- 9-1957 | 3196/A | 30- 4-1968 |
| 92 | *Canfammonio*, 6 e 12 fiale × 1 cc. tipo antispastico | Id. | 5- 9-1957<br>7- 6-1958 | 3196/B | 30- 4-1968 |
| 93 | *Canfammonio*, 10 e 12 fiale × 1 cc. tipo con sparteina | Id. | 5- 9-1957<br>7- 6-1958 | 3196/C | 30- 4-1968 |
| 94 | *Canfammonio*, flac. gocce da g. 30 con sparteina | Id. | 5- 9-1957 | 3196/D | 30 4-1968 |
| 95 | *Canfammonio*, 10 e 12 fiale × 1 cc. con efedrina | Id. | 5- 9-1957<br>7- 6-1958 | 3196/E | 30- 4-1968 |
| 96 | *Canfammonio*, flac. gocce da g. 30 con efedrina | Id. | 5- 9-1957 | 3196/F | 30- 4-1968 |
| 97 | *Glifosfan*, 60 e 120 compresse . . . . . . . . . | Id. (già registrata a nome della ditta Ist. Nazionale Chimico Biologico) | 21- 6-1956 | 11325 | 30- 4-1968 |
| 98 | *Maleter*, flac. sciroppo da g. 100 . . . . . . . . | Ergopharma, via S. Antonio, 22, Pisa | 22- 2-1962 | 17985 | 30- 4-1968 |
| 99 | *Neurolin B1*, 10 e 12 fiale × 2 cc. . . . . . . . . | Id. (già registrata a nome della ditta Lab. Neoterapico Italiano). | 13- 8-1958 | 5321 | 30- 4-1968 |
| 100 | *Neurolin B1*, flac. sciroppo da g. 180, flac. sciroppo da g. 250 | Id. | 13- 8-1958<br>31- 5-1960 | 5321/A | 30- 4-1968 |
| 101 | *Salsoiodolo*, flac. sciroppo da g. 200, flac. sciroppo da g. 250 | Id. | 3- 9-1957<br>13- 6-1958 | 12899 | 30- 4-1968 |
| 102 | *Vicalcium*, 6 e 12 fiale × 2 cc. + 6 e 12 fiale × 1 cc. | Id. | 8- 7-1957 | 1047 | 30- 4-1958 |
| 103 | *Vicalcium*, 6 e 10 fiale × 4 cc. + 6 e 10 fiale × 1 cc. | Id. | 8- 7-1957 | 1047/1 | 30- 4-1968 |
| 104 | *Vicalcium*, 5 e 10 fiale × 9 cc. + 5 e 10 fiale × 1 cc. | Id. | 8- 7-1957 | 1047/2 | 30- 4-1968 |
| 105 | *Cadisol*, 5 fiale × 10 cc. + 5 fiale × 1 cc. per uso endovena | S.I.R.T. - Lab. Farmac. B.B.P., via Nino Bixio, 30, Pontedera (Pisa) | 6- 2-1964 | 8491 | 17- 2-1968 |
| 106 | *Cinovit*, 10 fiale × 1,5 cc. per bambini . . . . . | Id. | 8- 5-1964 | 7172/1 | 17- 2-1968 |
| 107 | *Corivanil*, 6 fiale × 2 cc. uso parenter. . . . . . | Id. | 25- 6-1963 | 11993/B | 17- 2-1968 |
| 108 | *Dipiral*, 20 compresse . . . . . . . . . . . . | Id. | 27- 9-1963 | 17823 | 23- 9-1967 |
| 109 | *Iodocivit*, 5 fiale × 2 cc. . . . . . . . . . . | Id. | 27- 9-1963 | 2199/A | 23- 9-1967 |
| 110 | *Levupan* (endovena), flac. multidose × 50 cc. . . | Id. | 27- 9-1963 | 10193 | 23- 9-1967 |
| 111 | *Sulfatrin*, flac. sciroppo da 100 cc. . . . . . . . | Id. | 27- 9-1963 | 12036/A | 23- 9-1967 |
| 112 | *Iposidrex*, 20 compresse . . . . . . . . . . . | Farmacie Comunali Riunite, via Aschieri, 1, Reggio Emilia | 27- 9-1960 | 17740 | 11-12-1964 |
| 113 | *Ulcovian*, 20 e 40 compresse . . . . . . . . . . | Farmaceutici Caleppi, corso Vittorio Emanuele, 244, Roma | 28- 2-1952 | 6196 | 18- 4-1968 |
| 114 | *Pomespin*, 10 supposte da g. 3 per adulti . . . . | Orma - Ist. Terapeutico Romano (già registrato a nome della ditta Maxifarma), Pomezia (Roma) | 11- 6-1960 | 16903 | 3- 6-1968 |
| 115 | *Pomespin*, 10 supposte da g. 2 per bambini . . . | Id. | 7- 3-1961 | 16903/1 | 3- 6-1968 |
| 116 | *Vitareuma*, 5 fiale × 5 cc. . . . . . . . . . . | Intersint Italiana (già registrata a nome della ditta Giuseppe Candido) Pomezia (Roma) | 6- 2-1958 | 5527 /A | 1- 8-1967 |
| 117 | *Vitareuma*, 5 fiale × 10 cc. . . . . . . . . . . | Id. | 6- 2-1958 | 5527/B | 1- 8-1967 |
| 118 | *Stozzon*, 20 pastiglie alla clorofilla . . . . . . | Kaliklora Werke di Hamburg (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta G. Petrangeli & Co., via Germanico, 101, Roma | 31- 3-1952 | 6170 | 12- 3-1968 |
| 119 | *Rinostop*, flac. gocce da g. 20 con sulfamide . . | Sir - Lab. Chimico Biologico, Tor Sapienza, Roma | 30- 4-1951 | 372 | 15-11-1967 |
| 120 | *Diagran* categ. rafforzata, 10 confetti da 25.000 U.I. | Squibb S.p.A. (già registrata a nome della ditta Squibb di New York - USA) via Salaria n. 716, Roma | 21-12-1957 | 2991/A | 2-12-1965 |

| N. d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | *Diagran*, flac. gocce da 20 cc. . . . . . . . . . | Squibb S.p.A. (già registrata a nome della ditta Squibb di New York - USA) via Salaria n. 716, Roma | 4- 5-1964 | 2991/B | 2-12-1965 |
| 122 | *Angiocolina*, 10 fiale da 0,5 cc. di 1° grado, 10 fiale da 1 cc. di 2° grado | Istituto Biologico Chemioterapico, via Crescentino, 25, Torino | 26- 2-1948 | 1129 | 20- 3-1968 |
| 123 | *B6-Crivit*, 20 compresse . . . . . . . . . . . | Istituto Biologico ABC, via Crescentino, 25, Torino | 7- 5-1948 | 1227 | 24- 5-1968 |
| 124 | *E-Crivit*, 20 compresse da g. 0,10 . . . . . . . . | Id. | 11- 3-1948 | 1223 | 24- 5-1968 |
| 125 | *Oxiurose*, 80 pillole per adulti, 80 pillole per bamb. | Taricco, via Carlo Alberto, 29, Torino | 26- 9-1947 | 880 | 3- 4-1967 |
| 126 | *Katadolo Balsamo*, tubo da g. 30 di pomata . . . | Importex Chimici Farmaceutici, via Conti, 28, Trieste | 19- 2-1960 | 740 | 22- 5-1968 |
| 127 | *Pelonin-Amide*, 3 fiale × 5 cc. tipo forte . . . . . | Lab. glaxo S.p.A., via A. Fleming, Verona | 3- 6-1947 | 616 | 19-12-1967 |
| 128 | *Coridina*, 10 fiale × 3 cc. . . . . . . . . . . | Lab. Farm. Dott. Neri Silvio, via Gracco Spaziani, 8, Isola della Scala (Verona) | 20- 6-1959 | 14112/A | 1- 5-1968 |

(7463)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 71, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso straordinario, notificato in data 2 novembre 1965, proposto dal comune di Latina avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione e della relativa opposizione avanzata dal comune, nonchè avverso il decreto ministeriale 19 novembre 1964, con il quale è stata rilasciata alla «Terni» - Società per l'industria e l'elettricità - la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale «Terme di Fogliano» in territorio del comune di Latina.

(9335)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento di dieci società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° ottobre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del c.c. senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) consumo «Giuseppe Mazzini», con sede in Polenta di Bertinoro (Forlì), costituita per rogito Ravaioli in data 1° febbraio 1950, repertorio 19425;

2) agricola «Aclista Le Sondraie», con sede in S. Guido di Castagneto Carducci (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 21 gennaio 1962, repertorio 20618;

3) edilizia «Frigido», con sede in Massa (Massa Carrara) costituita per rogito Maneschi in data 25 aprile 1963, repertorio 7748;

4) edilizia «Edificatrice Braccianti di Nonantola», con sede in Nonantola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 28 febbraio 1962, repertorio 8708/3208;

5) edilizia «S. Domenico», con sede in Pistoia, costituita per rogito Marchitelli in data 19 novembre 1961, repertorio 4980;

6) edilizia S. Piero, con sede in S. Piero di Agliana (Pistoia) costituita per rogito Marchitelli in data 6 aprile 1962, repertorio 5234;

7) edilizia «San Pietro», con sede in S. Piero di Agliana (Pistoia), costituita per rogito Marchitelli in data 12 marzo 1955, repertorio 1219;

8) edilizia «Bel Soggiorno», con sede in S. Biagio di Quarrata (Pistoia), costituita per rogito Banchelli in data 30 maggio 1964, repertorio 6127;

9) edilizia «Santonuovo», con sede in Santonuovo di Quarrata (Pistoia), costituita per rogito Banchelli in data 5 novembre 1962, repertorio 4126;

10) edilizia «Villaggio dei Fiori», con sede in Vignole di Quarrata (Pistoia), costituita per rogito Banchelli in data 11 maggio 1964, repertorio 6037.

(9504)

## Autorizzazione alla continuazione dell'attività della società cooperativa «Società azionaria cooperativa autotrasporti S.A.C.A.», con sede in Pistoia, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1968, è stata autorizzata la continuazione dell'attività della società cooperativa «Società azionaria cooperativa autotrasporti - S.A.C.A.», con sede in Pistoia, in liquidazione coatta amministrativa, per un ulteriore periodo di due mesi a decorrere dal 1° ottobre 1968.

Con lo stesso provvedimento sono state fissate le condizioni cui detta proroga si intende subordinata.

(9543)

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1968, registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 88, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 27 gennaio 1966 dall'ing. Sabato Zambrano, domiciliato presso il suo procuratore avv. Roberto Volpe, via Costantino l'Africano, n. 35, Salerno, avverso il provvedimento con cui il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.) disponeva il licenziamento in tronco del ricorrente.

(9347)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona di Castelmadama

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1968, è costituita fino a nuova disposizione ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico sulla caccia, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della superficie di ha. 350 circa nel territorio del comune di Castelmadama (Roma) i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti sono così delimitati:

sud: dalla zona montagnosa con bosco ceduo di proprietà demaniale, dove attualmente è vietata la caccia;

nord: dalla strada Empolitana;

est: dalla strada del Catino;

ovest: dalla costruenda strada Roma-L'Aquila e dal fosso Cadore.

(9494)

### Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona di « Lisce di Affile »

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1968, è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico sulla caccia, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della superficie di ettari 900 circa nel territorio dei comuni di Affile-Bellegra-Rocca S. Stefano (Roma) i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti sono così delimitati:

partenza: dal km. 12 della via Maremmana marciando verso Subiaco, dopo il bivio di Roiate (circa 200 metri) si piega verso destra seguendo il tracciato dell'acquedotto del Simbrivio sino alla località S. Maria della Serra, da dove attraverso la mulattiera del Carpine si scende verso il fosso Rio, si attraversa detto fosso e ci si dirige verso la nuova strada comunale Affile-Pataccaro, ci si immette in detta strada appunto verso Pataccaro dove si riprende la provinciale Maremmana seguendo la stessa fino alla località Canali da dove si piega verso ovest. Seguendo il fosso del Bagno, per poi lasciarlo e seguire la strada campestre della Costa Stallone sino alla località Case-Mariani, dalla località Case Mariani si segue la strada degli Arnari e si piega verso sud. Seguendo il fosso Damaso sino al monte Maggiore, da dove attraverso il tratturo che porta alle Case Carpentieri si raggiunge anche la Cunetta, quindi si segue il tracciato del nuovo acquedotto del Simbrivio sino alla sorgente Ciaffo quindi la strada comunale delle grotte dell'Arco la quale porta al punto di partenza ossia il 12° chilometro della provinciale Maremmana.

(9492)

# MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.027.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9537)

### Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.251.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9526)

### Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Pescina (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.226.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9527)

### Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.082.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9528)

### Autorizzazione al comune di S. Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di S. Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.867.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9529)

### Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.004.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9530)

### Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.517.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9531)

### Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Prizzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.887.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9533)

### Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.558.077, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9534)

**Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo i Ld. 44.007.131, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9535)

**Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.308.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9532)

**Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1968, il comune di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.661.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9536)

**Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.746.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9491)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

**Corso dei cambi dell'11 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 622,77 | 622,80 | 622,91 | 622,79 | 622,65 | 622,77 | 622,75 | 622,79 | 622,77 | 622,85 |
| $ Can. | 580,20 | 580,20 | 580,25 | 580,25 | 579,30 | 580,20 | 580 — | 580,25 | 579,70 | 580,20 |
| Fr. Sv. | 144,93 | 144,95 | 145,01 | 144,945 | 144,75 | 144,93 | 144,94 | 144,945 | 144,93 | 144,94 |
| Kr. D. | 83,02 | 83,01 | 83,05 | 83 — | 82,80 | 83,02 | 82,99 | 83 — | 83,02 | 83,02 |
| Kr. N. | 87,18 | 87,19 | 87,26 | 87,20 | 87,10 | 87,20 | 87,185 | 87,20 | 87,20 | 87,20 |
| Kr. Sv. | 120,42 | 120,40 | 120,42 | 120,40 | 120,40 | 120,42 | 120,385 | 120,40 | 120,42 | 120,42 |
| Fol. | 171,24 | 171,22 | 171,20 | 171,215 | 171 — | 171,24 | 171,155 | 171,215 | 171,24 | 171,22 |
| Fr. B. | 12,38 | 12,384 | 12,3825 | 12,3810 | 12,365 | 12,38 | 12,378 | 12,3810 | 12,38 | 12,38 |
| Franco francese | 125,22 | 125,22 | 125,26 | 125,22 | 125,10 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 125,22 | 125,22 |
| Lst. | 1488 — | 1487,40 | 1487,80 | 1487,75 | 1487,75 | 1488 — | 1487,50 | 1487,75 | 1488 — | 1487,35 |
| Dm. occ. | 156,41 | 156,28 | 156,25 | 156,265 | 157,25 | 156,41 | 156,26 | 156,265 | 156,41 | 156,30 |
| Scell. Austr. | 24,09 | 24,095 | 24,1050 | 24,1035 | 24 — | 24,09 | 24,1025 | 24,1035 | 24,09 | 24,09 |
| Escudo Port. | 21,70 | 21,71 | 21,72 | 21,725 | 21,70 | 21,70 | 21,73 | 21,725 | 21,70 | 21,70 |
| Peseta Sp. | 8,93 | 8,94 | 8,94 | 8,9370 | 8,85 | 8,93 | 8,94 | 8,9370 | 8,93 | 8,96 |

**Media dei titoli dell'11 ottobre 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 111,275 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,85 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 86,725 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 97,70 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,80 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 97,80 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,125 |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | 100,475 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,55 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,125 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'11 ottobre 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 622,77 |
| 1 Dollaro canadese | 580,125 |
| 1 Franco svizzero | 144,942 |
| 1 Corona danese | 82,995 |
| 1 Corona norvegese | 87,192 |
| 1 Corona svedese | 120,392 |
| 1 Fiorino olandese | 171,205 |
| 1 Franco belga | 12,379 |
| 1 Franco francese | 125,22 |
| 1 Lira sterlina | 1487,625 |
| 1 Marco germanico | 156,262 |
| 1 Scellino austriaco | 24,103 |
| 1 Escudo Port. | 21,727 |
| 1 Peseta Sp. | 8,938 |

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno (Como), in amministrazione straordinaria.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 25 settembre 1968 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno (Como), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Gianfranco Petrella è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Cesare Torri, Giovanni Battista Perego e dott. Roberto Rossi sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno (Como), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1968

*Il Governatore*: CARLI

(9738)

---

**Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano, in liquidazione coatta.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 7 ottobre 1968 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Cesare Pasca è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Luigi Coronato, dott. Rosario Patrizio Isoldi e avv. notaio Carlo Sarno sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gaggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1968

*Il Governatore*: CARLI

(9753)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Concorso pubblico per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

*IL MINISTRO*
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/61680 in data 22 luglio 1968;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 21 del 23 luglio 1968;

Decreta:

*Art. 1.*

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti, nei vari mestieri, fra le sedi interessate.

Roma, addì 23 luglio 1968

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *agosto* 1968
*Registro n.* 52 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 377

---

PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I posti stessi sono ripartiti fra le varie sedi e mestieri come indicato all'allegato *A*.

La partecipazione al concorso è limitata a una sola sede e a un solo mestiere.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore, rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *B*, dovrà pervenire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla segreteria del compartimento F.S. prescelto.

Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dalla segreteria del compartimento F.S. prescelto.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume *responsabilità alcuna per ritardi o disguidi* di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Le domande che pervengano ad organi ferroviari, centrali o periferici, diversi dalla segreteria del compartimento F.S. prescelto per sostenere il concorso non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve — a pena di esclusione dal concorso — essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati che concorrono per il compartimento di Verona e che — ai sensi del successivo punto 11 — intendano sostenere la prova aggiuntiva di lingua tedesca, debbono indicarlo nella domanda; tuttavia della richiesta sarà tenuto conto anche se fatta con domanda separata, ma soltanto se questa perverrà alla competente segreteria compartimentale entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

*a*) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

*d*) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*e*) ad anni 39;

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

*f*) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

*g*) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1968), con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui all'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio — per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge 482/1968.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vangano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

dipendenti civili dello Stato e i dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilite al primo comma del precedente punto 2, anche il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di operaio qualificato.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti nella tabella relativa alle visite di ammissione annesse al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12:

*acutezza visiva* di 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata.

Per gli aspiranti al mestiere di saldatore non è ammessa correzione con lenti;

*campo visivo* normale;

*senso cromatico* normale per gli aspiranti ai mestieri di tipo-compositore, monofonditore, litoimpressore, tipoimpressore e legatore;

*senso cromatico* soddisfacente per gli aspiranti ai mestieri di elettromeccanico e verniciatore;

*udito*: percezione della voce afona alla distanza di m. 8 complessivamente e a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

***statura* non inferiore a metri 1,50.**

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria del compartimento presso cui hanno concorso.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali e gli eventuali membri aggiunti.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova pratica: data e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova pratica e in una orale, come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno 6 punti nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante l'espletamento delle prove d'esame i candidati, pena l'esclusione dal concorso, sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni che saranno impartite dalla commissione esaminatrice.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi debbono essere prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così divisi:

I) tre punti per la valutazione del titolo di studio (licenza elementare superiore) necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso, a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10;

II) due punti al massimo per la votazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

*a*) diploma di istituto tecnico industriale di 2° grado:
punti 0,50 per la media sino a 6,50/10;
punti 0,70 per la media da 6,51/10 a 7,50/10;
punti 0,80 per la media da 7,51/10 a 8,50/10;
punti 1,00 per la media da 8,51/10 a 10/10;

*b*) licenza di scuola tecnica industriale o di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato:
punti 0,30 per la media sino a 6,50/10;
punti 0,35 per la media da 6,51/10 a 7,50/10;
punti 0,40 per la media da 7,51/10 a 8,50/10;
punti 0,45 per la media da 8,51/10 a 10/10;

*c*) licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale:
punti 0,10 per la media sino a 6,50/10;
punti 0,15 per la media da 6,51/10 a 7,50/10;
punti 0,20 per la media da 7,51/10 a 8,50/50;
punti 0,25 per la media da 8,51/10 a 10/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione dei punteggi suindicati ai punti I) e II) non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profittto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze;

*d*) punti 0,20 per ogni idoneità riportata in pubblici concorsi (per esami o per titoli ed esami) ferroviari o di altre amministrazioni statali;

*e*) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio di ruolo prestato in qualsiasi mansione alle dipendenze delle ferrovie dello Stato — ivi compreso quello reso in qualità di assuntore — o nei reparti ferrovieri del genio (compagnia esercizio linee) — o, in mansioni attinenti al mestiere per cui il candidato partecipa al presente concorso in servizio di ruolo presso altre amministrazioni statali;

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) non sono cumulabili tra loro, ma ciascuno di essi è cumulabile con tutti gli altri: complessivamente non si possono superare i previsti due punti.

La graduatoria di merito compartimentale verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando i voti riportati nelle prove obbligatorie l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, nonchè — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza, nell'ordine di elencazione:

*a*) gli insigniti di medaglia al valor militare;
*b*) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
*c*) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
*d*) i mutilati ed invalidi per servizio;
*e*) i mutilati ed invalidi del lavoro;
*f*) gli orfani di guerra;

*g)* gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
*h)* gli orfani dei caduti per servizio;
*i)* gli orfani dei caduti sul lavoro;
*l)* i feriti in combattimento;
*m)* gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
*n)* i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
*o)* i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
*p)* i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
*q)* i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
*r)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
*s)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
*t)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
*u)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
*v)* coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
*w)* coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
*x)* i coniugati con riguardo al numero dei figli;
*y)* i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti messi a concorso per ogni sede e mestiere saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe n. 20 dei centotrenta posti assegnati al compartimento di Verona (e precisamente: dieci per il mestiere di aggiustatore meccanico, uno per aggiustatore motorista, uno per saldatore, uno per tornitore, uno per lamierista-pannellista, uno per falegname, due per verniciatore, uno per tappezziere e due per elettromeccanico), sono riservati ai candidati meglio classificati nelle rispettive graduatorie di merito, che abbiano superato apposito esame aggiuntivo di lingua tedesca (consistente in un colloquio atto a dimostrare la conoscenza di detta lingua), conseguendo una votazione di almeno punti 0,50 su 1. Il punteggio riportato non si sommerà agli altri di cui al precedente punto 9.

Le graduatorie del concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:
*a)* titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);
*b)* certificato penale del casellario giudiziale;
*c)* estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;
*d)* certificato di cittadinanza italiana;
*e)* certificato di godimento dei diritti politici;
*f)* documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono, o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti). Qualora per fatto dell'autorità competente, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, sono tenuti a far pervenire, provvisoriamente enel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *b)*, *d)*, ed *e)*, sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, purchè muniti di annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutti i documenti prodotti debbono — pena la decadenza dal diritto al posto — essere in regola con le disposizioni sul bollo, e redatti nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. I documenti stessi debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciati dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, possono essere contenuti in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego salvo quanto detto appresso per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale per la qualifica di operaio otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica, e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

Per esigenze di servizio, resta salva la facoltà dell'azienda di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

ALLEGATO *A*

## RIPARTIZIONE DEI POSTI MESSI A CONCORSO

| Compartimenti | Aggiustatori meccanici | Aggiustatori motoristi | Saldatori | Tornitori | Lamieristi Pannellisti | Falegnami | Verniciatori | Tappezzieri | Elettromeccanici | Tipocompositori | Monofonditori | Litoimpressori | Tipoimpressori | Legatori | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 116 | 7 | 7 | 4 | 14 | 22 | 10 | 10 | 35 | — | — | — | — | — | 225 |
| Genova | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Milano | 138 | 7 | 10 | — | 15 | 10 | 5 | 5 | 45 | — | — | — | — | — | 235 |
| Verona | 67 | 8 | 10 | 6 | 12 | 8 | 14 | 5 | — | — | — | — | — | — | 130 |
| Venezia | 20 | — | — | — | — | 4 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 34 |
| Trieste | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Bologna | 68 | 25 | 15 | — | 16 | — | 16 | 5 | 40 | — | — | — | — | — | 185 |
| Firenze | 87 | 16 | 6 | — | 11 | 11 | 18 | 8 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 160 |
| Ancona | 40 | — | 7 | 5 | 12 | 5 | 5 | — | 60 | — | — | — | — | — | 134 |
| Roma | 38 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | 16 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 70 |
| Bari | 20 | 10 | 4 | — | 12 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 56 |
| Reggio Calabria | 15 | 10 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
| Palermo | 44 | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | 94 |
| Cagliari | 7 | 3 | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| | 700 | 106 | 72 | 19 | 96 | 73 | 76 | 39 | 216 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1407 |

ALLEGATO *B*

Su carta bollata

*Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di* (1)

Il sottoscritto (2) . . nato il (3)
a . . (provincia di . .), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso a millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova approvato con decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559, domanda di parteciparvi presso codesto Compartimento, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (coloro che non siano iscritti, o siano cancellati dalle liste medesime, debbono indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, (indicare la specie), conseguito presso la scuola, indicare quale) autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio . indicare la specie), conseguito presso la scuola (indicare quale) . in data . .,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (5).

(6) . . . . . . . .

Firma . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

Indirizzo . . . . . . . . . .

N. codice postale . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . .

---

(1) Indicare la città sede del compartimento prescelto; aggiungere l'indirizzo, come appresso indicato.

(2) Cognome e nome; scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(3) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Specificare anche il numero di codice postale; il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) Indicare se il candidato intenda sostenere la prova aggiuntiva di lingua tedesca ai fini della riserva di cui al punto 11 dell'avviso-programma (per i soli interessati che concorrono nella sede di Verona).

*Indirizzi delle segreterie compartimentali*

| | |
|---|---|
| Torino, via Sacchi, 1 | Genova, via Andrea Doria, 5 |
| Milano, corso Magenta, 24 | Roma, via Marsala, 9 |
| Verona, stradone S. Fermo, 19 | Reggio Calabria, via Cimino, 1 |
| Bologna, via D'Azeglio, 38 | Palermo, via Roma |
| Firenze, piazza dell'Unità, 1 | Cagliari, via Roma, 6 |
| Venezia, fondamenta S. Lucia | Ancona, piazza Cavour, 23 |
| Trieste, piazza Vitt. Veneto, 3 | Bari, corso Italia, 23 |

ALLEGATO *C*

## PROGRAMMA DI ESAME

### A) PROVA PRATICA

Saggio di lavoro, con il quale i candidati dovranno dimostrare di avere la necessaria conoscenza ed abilità nel mestiere prescelto.

### B) PROVA ORALE

1) *Cultura generale*

Lettura di brani - spiegazione di cose lette - riassunto.

Nozioni di aritmetica - Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali.

Le frazioni - sistema metrico decimale - riduzione fra unità di misure - calcoli elementari - cenni sulle proporzioni.

Nozioni di geometria - le figure piane poligonali - il cerchio - calcoli dei perimetri e delle aree delle figure piane poligonali - i solidi geometrici più comuni - caratteristiche e proprietà - calcoli delle superfici e dei volumi.

Nozioni generali di meccanica elementare - del calore - della elettricità.

2) *Cultura specifica*

I - *Parte comune*:

(Gli argomenti indicati devono essere trattati con riferimento al mestiere prescelto dal candidato).

Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e materiali comunemente usati nelle lavorazioni - denominazioni, forme e dimensioni commerciali.

Caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo di impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali - banchi, piani e posti di lavoro - tecnologia del mestiere - metodi di lavorazione.
Nozioni di disegno.
Nozioni di igiene del lavoro.
Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sul soccorso di urgenza.

II - *Nozioni particolari per i vari mestieri*:

*a*) per i mestieri di aggiustatore meccanico, aggiustatore motorista, saldatore, tornitore, lamierista-pannellista, falegname, verniciatore, tappezziere, elettromeccanico (con riferimento al mestiere prescelto dal candidato):
Attrezzi e apparecchi di misura, controllo, verifica, tracciatura occorrenti nelle lavorazioni inerenti al mestiere.
Apparecchi meccanici, ad aria compressa, elettrici, ecc. ausiliari delle lavorazioni.
Tipi e caratteristiche delle macchine fisse e portatili usate nelle operazioni più comuni.
Impianti accessori vari, macchine di sollevamento, ecc. necessari in un riparto completo di lavorazione.
Descrizione del procedimento di una operazione fra le normali inerenti al mestiere.

*b*) per il mestiere di tipocompositore:
Nozioni generali di composizioni tipografiche. Giustezze tipografiche - Casse per caratteri - Tipi dei caratteri - Clichès - Stereotipie - Cognizioni generali per la stampa - Conservazione del materiale.

*c*) per il mestiere di monofonditore:
Nozioni generali sugli organi delle macchine monotype e relativo funzionamento - Leghe per caratteri monotype e di fonderia - Matrici - Forme per caratteri - Requisiti necessari per ottenere una buona fusione - Conservazione della macchina.

*d*) per il mestiere di litoimpressore:
Nozioni generali sugli organi delle diverse macchine litografiche e relativo funzionamento - Requisiti per ottenere una buona stampa - Nozioni generali sul procedimento «offset» e sulla combinazione dei colori - Pulitura e lubrificazione della macchina.

*e*) per il mestiere di tipoimpressore:
Nozioni generali sugli organi delle diverse macchine tipografiche e relativo funzionamento - Messa in macchina di pagine 4 - 8 - 16 e 32 - Inchiostri da stampa - Pulitura e lubrificazione delle macchine - Nozioni generali sui lavori di legatoria.

*f*) per il mestiere di legatore:
Nozioni generali sulle macchine da libreria e legatoria - Vari tipi di rilegatura; vari tipi di piegatura per la formazione dei volumi - Materiali occorrenti: pelli, tele, carte, cartoni, ecc., colle a caldo ed a freddo.

**(8745)**

---

**Autorizzazione ad assumere — nel limite del 40 % dei posti messi a concorso — candidati idonei oltre i quattordici vincitori per la qualifica di carbonaio nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 16 — terzo comma — dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — contenente norme di applicazione del cennato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1966, n. 273, registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1966 bilancio trasporti, registro n. 49, foglio n. 310, con il quale sono stati indetti pubblici concorsi, per esami e per titoli, a varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto fra cui uno a quattordici posti di carbonaio;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1968, n. 6472, registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1968, bilancio trasporti, registro n. 52, foglio n. 286, con cui sono state approvate le graduatorie relative al citato concorso;

Vista la relazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n.P.2.1.1.211/67587 del 6 agosto 1968;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 16 — terzo comma — della legge 26 marzo 1958, n. 425, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad assumere idonei del concorso citato nelle premesse, nel limite del 40% dei posti stabiliti per il concorso medesimo.

Le assunzioni dei predetti idonei avverranno seguendo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle riserve di legge e previo accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1968

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *settembre* 1968
*Registro n.* 52 *Trasporti, foglio n.* 354

**(9415)**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Aumento da tre a quattro dei posti messi a concorso di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile e riapertura dei termini per la presentazione delle domande.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1968, registro n. 9, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1968;

Considerata l'opportunità di elevare da tre a quattro i posti da mettere a concorso e di riaprire i termini di presentazione delle domande;

Decreta:

*Articolo unico*

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale di cui alle premesse sono elevati da tre a quattro.

Il posto in aumento viene attribuito ai candidati in possesso del diploma di geometra o di perito industriale per la edilizia, indicati nella lettera *a*) dell'art. 1 del bando prima menzionato.

Il termine per la presentazione delle domande viene riaperto per la durata di trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1968

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1968
*Registro n.* 9 *M.T. e A.C. Isp. Gen. Av. Civ., foglio n.* 312

**(9513)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 551 del 29 febbraio 1968, con il quale è stato indetto concorso interno per titoli per la copertura di due condotte mediche nel comune di Varazze, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Savona, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici e dal comune di Varazze;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

*Presidente*:
Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità

*Componenti*:
Morante dott. Vincenzo, medico provinciale di Genova;
Cotti prof. dott. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Savona;
Abbo prof. dott. Ignazio, primario chirurgo dell'ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga;
Bruno dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Savona;
Folco dott. Antonio, medico condotto del comune di Savona.

*Segretario*:
De Lucia dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, di questo ufficio e del comune di Varazze.

Savona, addì 28 settembre 1968

p. *Il medico provinciale a.p.m.*: DEVERIS

(9473)

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 551 del 29 febbraio 1968, con il quale è stato indetto concorso interno per titoli per la copertura di due condotte ostetriche nel comune di Varazze, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Savona, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici e dal comune di Varazze;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

*Presidente*:
Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità

*Componenti*:
Morante dott. Vincenzo, medico provinciale di Genova;
Baricalla prof. dott. Aldo, docente di ostetricia e ginecologia;
Badino prof. dott. Paolo, docente in ostetricia e ginecologia;
Bruno dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Savona;
Ferrari Santina, ostetrica condotta di Savona.

*Segretario*:
De Lucia dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, di questo ufficio e del comune di Varazze.

Savona, addì 28 settembre 1968

p. *Il medico provinciale a.p.m.*: DEVERIS

(9474)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.